



CAPITOLATO D'ONERI

Gara a procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l'affidamento del

"Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati)"

CIG 7109790051

Allegato alla Determina a contrarre del 14 giugno 2017



SOMMARIO

1. QUADRO DI RIFERIMENTO	3
2. OGGETTO DEL SERVIZIO.....	6
3. GRUPPO DI LAVORO	7
4. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	8
5. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANODOPERA.....	8
6. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	9
7. DURATA DEL SERVIZIO	9
8. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	9
9. RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA.....	10
10. SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO	10
11. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	10
12. PENALITA' E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	10
13. SUBAPPALTO	12
14. MODALITA' DI PAGAMENTO	12
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
16. ESECUZIONE IN DANNO.....	13
17. RECESSO DAL CONTRATTO	13
18. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA'	13
19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	14
20. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI	14
21. PROPRIETA' DEI PRODOTTI, DEGLI ELABORATI E DEI DATI	15
22. FORO COMPETENTE	15



1. QUADRO DI RIFERIMENTO

L'ordinamento giuridico italiano ha ratificato e reso esecutiva, con l. 27 maggio 1991, n.176, la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989. In applicazione del principio di garanzia del superiore interesse del minore, l'art. 33 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico dell'immigrazione), e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito il Comitato per i minori stranieri, al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. I compiti del Comitato, relativi ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel territorio dello Stato italiano e ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia, sono stati specificamente regolamentati nel successivo D.P.C.M. 5.12.1999, n. 535.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 20 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, il Comitato per i minori stranieri ha cessato le proprie funzioni e le attività da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Numerosi interventi normativi adottati nel corso del biennio 2015 - 2017 hanno riguardato la materia dei minori stranieri, e più specificamente il tema dei minori stranieri non accompagnati con un impatto sulle competenze attribuite a questa Direzione Generale. In particolare, il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (di attuazione della *direttiva 2013/33/UE*, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della *direttiva 2013/32/UE*) che ha ridisegnato il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, introducendo specifiche disposizioni sull'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori non accompagnati, con l'obiettivo di rafforzare complessivamente gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento. In secondo luogo, la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "*Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati*", che punta a disciplinare in maniera organica tutta la materia dell'accoglienza e della tutela dei diritti del minore straniero non accompagnato introducendo importanti disposizioni in tema di identificazione ed accertamento dell'età, censimento e monitoraggio delle presenze, rilascio dei permessi di soggiorno, nomina del tutore e affido familiare, istruzione e assistenza sanitaria, strutture di accoglienza, casi di ritorni volontari assistiti e tutela dei minori vittime di tratta.

Come anticipato sopra, il D.P.C.M. n. 535/1999 attribuisce a questa Direzione Generale compiti di monitoraggio e censimento della presenza dei minori non accompagnati, anche attraverso la previsione di una banca dati (articoli 2, 4 e 5). Il D.Lgs. 142/2015 (art. 19, comma 5) ha rafforzato questa competenza disponendo che le segnalazioni sulla presenza di MSNA siano trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Poiché nella stessa norma viene superata la dicotomia tra i MSNA richiedenti/titolari protezione internazionale e gli altri (art. 2), all'interno della banca dati sono state inserite le segnalazioni che riguardano tutti i MSNA.

La L. 47/2017, in continuità con quanto previsto nel D.Lgs. 142/2015, ha istituito formalmente il *Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati* (SIM) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 9, comma 1).

Questa Direzione Generale, dopo aver proceduto ad una sperimentazione nel corso degli anni 2015 e 2016, ha avviato il trasferimento delle informazioni relative ai minori contenute nella banca dati all'interno di un sistema informativo *web-based*, che si configura principalmente come uno strumento censimentario, in grado di documentare, oltre alla presenza del minore sul territorio italiano, gli eventi determinanti il percorso fino al compimento della maggiore età.

La previsione che istituisce il SIM, pertanto, rafforza l'operato di questa Direzione e conferma l'utilità del Sistema,



anche alla luce delle richieste in tal senso che sono arrivate sin dal 2010 dalla Commissione Europea.

Il fenomeno dell'arrivo dei minori stranieri non accompagnati è in costante crescita in Europa e in particolare in alcuni Stati membri, come l'Italia. I dati sul flusso migratorio verso l'Italia dimostrano che, negli ultimi cinque anni, si è registrato un rilevante incremento dei MSNA in accoglienza. Secondo le segnalazioni pervenute a questa Direzione Generale, al 30 aprile 2017, i MSNA presenti e censiti sul territorio nazionale sono 15.939. Al 31 dicembre 2013 erano presenti poco più di 6.300 MSNA.

A tali dati deve essere aggiunto che in prevalenza si tratta di minori di genere maschile pari al 93% del totale, mentre la presenza femminile, in aumento rispetto al mese di dicembre 2016, risulta pari al 7%. Con riferimento all'età, più dell'84% dei MSNA ha un'età compresa fra i 16 e i 17 anni (il 23,4% ha 16 anni e il 60,6% ha 17 anni). Al 30 aprile 2017, i principali paesi di provenienza dei MSNA sono Gambia, Egitto, Albania, Nigeria, Guinea e Costa D'Avorio. Considerate congiuntamente, queste sei cittadinanze rappresentano più della metà dei MSNA presenti (60,6%). Tra le Regioni italiane, la Sicilia si conferma come la Regione che ospita il maggior numero di MSNA (oltre il 38% del totale) all'interno delle proprie strutture di accoglienza, seguita, sebbene a debita distanza, da: Calabria (7,6%), Emilia-Romagna (7,3%), Lombardia (6,7%), Lazio (5,7%) e Sardegna (5,3%).

E' evidente che l'arrivo dei minori stranieri non accompagnati rappresenta ormai un elemento strutturale dei percorsi migratori verso l'Europa e il nostro Paese in particolare. Proprio per questo, attraverso una comunicazione al Parlamento e al Consiglio europeo (12 aprile 2017), la Commissione Europea ha sottolineato la necessità di rafforzare la protezione di tutti i minori migranti in ogni fase del processo (dall'accoglienza e l'identificazione ai percorsi di integrazione sociale, formativa ed economica verso la maggiore età). L'interesse superiore dei minori deve costituire il criterio fondamentale in tutte le azioni o le decisioni che li riguardano. La Commissione ha, altresì, evidenziato che il rafforzamento delle metodologie di censimento e monitoraggio dei MSNA in ogni Paese membro, l'implementazione di banche dati efficienti e lo scambio di buone pratiche a livello europeo in questo settore, rappresentano una priorità («[...] È necessario disporre di dati più dettagliati su tutti i minori migranti per orientare l'elaborazione delle politiche e rendere più mirati i servizi di supporto»). Entro la fine del 2017 la Commissione avvierà consultazioni per migliorare gli *standard* europei di raccolta dei dati sui minori nel fenomeno migratorio.

La particolarità del *target* dei MSNA che giungono in Italia richiama con maggiore insistenza la necessità di avviare percorsi di accoglienza ed integrazione strutturati che consentano la loro permanenza regolare nel nostro Paese.

In materia di misure di accompagnamento verso la maggiore età, l'articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1988 (T.U. dell'Immigrazione), così come modificato dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129, riguarda le modalità di rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento dei diciotto anni. La norma consente ai minori, che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni, di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo al compimento della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela, che abbiano svolto un percorso di integrazione virtuoso nel nostro Paese, attestato dall'ente locale, previo parere positivo di questa Direzione Generale. Nel corso del biennio 2014 – 2016 sono state istruite più di 7.000 richieste di parere ex art. 32 del D.Lgs. 286/1998.

Con riferimento ai minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione è competente per la valutazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la delibera di nulla-osta ai progetti presentati dagli enti e le associazioni proponenti, e il monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori. Nel corso dell'anno 2016, sono stati autorizzati 808 progetti presentati da 161 associazioni ed hanno fatto ingresso in Italia oltre 10.000 minori.



I minori accolti in Italia provengono principalmente da Bielorussia, Ucraina e Bosnia-Erzegovina e Algeria (*Saharawi*). Nel perseguire il costante miglioramento dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, a seguito dell'adozione del nuovo sistema informativo *on-line* (Sistema Informativo Minori Accolti – SIMA) avvenuto nel 2013, da Gennaio 2014 è stata avviata anche un'attività di formazione e informazione continua da parte del supporto tecnico alle associazioni. In considerazione dell'importanza dei programmi di accoglienza temporanea, divenuti negli anni un'esperienza consolidata del Paese, è necessario garantire il corretto svolgimento delle procedure di valutazione, approvazione e monitoraggio dei progetti.

Pertanto, la presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia comporta l'esigenza di porre in essere interventi idonei a dare una risposta efficace ai bisogni, anche alla luce dei mutamenti del fenomeno. In particolare, si rende necessario garantire il puntuale svolgimento delle attività di censimento, reportistica e monitoraggio della presenza dei minori, anche attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM) implementato da questa Amministrazione. Parimenti, devono essere assicurate le attività di indagine familiare, e rilascio dei pareri ex art. 32, utili ai fini del pieno soddisfacimento del superiore interesse del fanciullo. Allo stesso tempo, a livello europeo si registra una sempre maggiore attenzione alle problematiche che coinvolgono i minori stranieri non accompagnati: si consideri in tal senso la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 (2011), il Piano d'Azione sui minori non accompagnati della Commissione Europea 2010 – 2014 (SEC (2010)534), l'Agenda europea sulla migrazione (2015) e la Comunicazione sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione, che affrontano il tema della protezione dei minori in migrazione. Più recentemente, nel "Rapporto tematico sui migranti e i rifugiati" del 23 marzo 2017, il Rappresentante Speciale del Segretario Generale del Consiglio d'Europa ha individuato tra le principali sfide, la protezione dei minori non accompagnati e il miglioramento del sistema di accesso all'informazione e all'educazione. Da ultimo, il Consiglio d'Europa ha evidenziato nuovamente queste priorità nel "Piano d'Azione sull'azione sulla protezione dei minori rifugiati e migranti (2017 – 2019)", adottato nel mese di maggio 2017.

Le descritte innovazioni normative, se da un lato hanno dato nuovo impulso ai compiti attribuiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di minori stranieri, dall'altro evidenziano l'importanza delle attività afferenti ad una competenza specifica di questa Amministrazione, quale il censimento dei minori stranieri non accompagnati. Riguardo a quest'ultimo compito, il Sistema Informativo Minori (SIM), progettato per censire i minori stranieri non accompagnati sull'intero territorio nazionale, si configura come uno strumento di gestione dei dati relativi ai minori in termini di flusso. Esso consente infatti di registrare il percorso del minore dal primo ritrovamento sul territorio fino alla fuoriuscita dalla competenza della Direzione Generale. L'utilizzo del sistema da parte delle amministrazioni comunali e regionali per l'inserimento dei dati di competenza sulle strutture e sui minori, permette un aggiornamento in tempo reale dei dati garantendo così la tempestività, uniformità e condivisione delle informazioni. Il SIM, già in uso presso diverse amministrazioni locali è destinato ad essere esteso su tutto il territorio nazionale. L'implementazione del SIM presso le amministrazioni locali richiede, da parte di questa Direzione, un'azione specifica di assistenza sia in termini di contenuti e procedure per la condivisione dei dati, sia in termini di supporto informatico.

Questa Amministrazione, in aderenza alla vigente normativa nazionale ed internazionale, e in linea con gli atti di indirizzo sopra citati, intende proseguire nel lavoro di consolidamento della cooperazione inter-istituzionale tra i diversi livelli di *governance* competenti in materia di minori stranieri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale.

Gli obiettivi specifici che si intende perseguire sono i seguenti:



- assicurare il rispetto degli *standard* di qualità dei servizi erogati in materia di minori stranieri dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (cfr. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19.12.2013¹);
- assicurare la completezza e il rispetto della tempistica nell'esperimento dei procedimenti di competenza della medesima Direzione Generale in materia di minori stranieri (approvazione dei programmi di accoglienza temporanea; rilascio del parere sul percorso di integrazione del minore straniero non accompagnato, ai fini della conversione del permesso di soggiorno;);
- consolidare le attività di censimento e monitoraggio sulla presenza e sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri nel territorio nazionale;
- fornire analisi aggiornate di natura quali-quantitativa che, anche attraverso una specifica reportistica, costituiscano il patrimonio informativo ufficiale relativo al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente procedura è volta alla stipula di un contratto avente ad oggetto la prestazione del Servizio di *assistenza tecnica* a supporto dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati) e si articola secondo le seguenti linee di attività:

LINEA 1) MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO

- a) censimento dei minori stranieri non accompagnati, attraverso l'utilizzo del Sistema informativo minori (SIM), e supporto per l'archiviazione elettronica e cartacea dei procedimenti amministrativi e alle segnalazioni pervenute alla Direzione di fuori del SIM;
- b) supporto alla diffusione del SIM presso le Amministrazioni territoriali competenti, attraverso assistenza a distanza (mail e telefono), predisposizione di strumenti informativi quali guide-utente o FAQ e, su richiesta della Direzione Generale, anche con visite *in loco*;
- c) assistenza agli utenti del SIM per il rilascio delle credenziali e l'accesso e il corretto utilizzo dell'applicativo;
- d) supporto all'istruttoria documentale finalizzata alla promozione delle indagini volte all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi;
- e) supporto all'attività di istruttoria propedeutica all'adozione dei provvedimenti di competenza della Direzione Generale nei confronti del minore straniero non accompagnato, in particolare con riferimento al rilascio del parere ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 286/1998;
- f) sotto il diretto coordinamento della Direzione Generale, elaborazione di *Report* statistici mensili sulla presenza dei msna nel territorio nazionale. Produzione di *report* di analisi quali-quantitativa sul

¹ Cfr. l'allegato DG immigrazione disponibile sul sito internet del Ministero (<http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Servizi-erogati/Pagine/default.aspx>)



fenomeno dei msna a cadenza semestrale. Il *Report* semestrale dovrà contenere un aggiornamento del quadro normativo di riferimento, le caratteristiche e la distribuzione territoriale dei msna sull'intero territorio nazionale, un'analisi della tipologia di accoglienza, e una sintesi di tutte le attività riguardanti i msna svolte dalla Direzione Generale;

- g) supporto nella cooperazione e raccordo con le altre PP.AA. interessate (Questure, Tribunali per i minorenni, Enti locali), nonché con tutti i soggetti coinvolti nel sistema di protezione dei msna;
- h) attività di segreteria tecnico-amministrativa e *help-desk* telefonico.

LINEA 2) MINORI STRANIERI ACCOLTI TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO:

- a) supporto all'istruttoria sui singoli progetti di accoglienza temporanea dei minori stranieri;
- b) gestione ed aggiornamento del Sistema Informativo Minori Accolti-SIMA(<https://sima.lavoro.gov.it/webui/template/homepage.aspx>), con particolare riferimento all'assolvimento dei compiti previsti in capo alla Direzione Generale dal D.P.C.M. n. 535/1999 e dalle Linee Guida (disponibili su www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/Pages/Consultazione_pubblica_Minori_Accolti.aspx) che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea;
- c) monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri accolti, anche attraverso visite *in loco* (in numero non inferiore a 10) presso i soggetti proponenti i programmi solidaristici di accoglienza temporanea;
- d) elaborazione, sotto il diretto coordinamento della Direzione Generale, di un *report* annuale sul fenomeno sui minori accolti;
- e) attività di segreteria tecnico-amministrativa e *help-desk* telefonico.

Il servizio sopra descritto, dovrà essere eseguito presso la sede della stazione appaltante, sita in Roma, via Flavia, 6.

Le attività dovranno essere rese dall'affidatario in stretto raccordo con l'amministrazione appaltante, nel rispetto delle direttive impartite dalla stessa, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel precedente art.1.

3. GRUPPO DI LAVORO

Il servizio dovrà essere erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del soggetto affidatario, il quale opererà con diligenza e tempestività nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza.

Per l'erogazione del servizio, il soggetto affidatario sarà tenuto a costituire un gruppo di lavoro, la cui composizione deve essere coerente con le esigenze espresse nel presente capitolato e garantire il rispetto del principio delle pari opportunità. Nel gruppo di lavoro dovrà essere assicurata la presenza di professionalità idonee a garantire all'amministrazione procedente l'elevata qualità del servizio oggetto del presente capitolato.

A tal fine, l'impegno complessivo del gruppo di lavoro dedicato alle linee 1) e 2) per tutta la durata del servizio, dovrà essere non inferiore a n. 2.700 giornate/uomo (1 giornata/uomo = 8 ore).



Il gruppo di lavoro dovrà necessariamente essere composto da almeno n. 12 risorse con esperienza nei profili professionali di seguito indicati, che costituiranno altresì i referenti dell'area di competenza per l'amministrazione procedente:

- n. 4 risorse con esperienza almeno biennale nella gestione di istruttorie relative a procedimenti amministrativi;
- n. 6 risorse con esperienza almeno quinquennale nel settore dell'immigrazione e dell'integrazione dei minori migranti;
- n. 1 risorsa con competenza almeno decennale nel campo dell'analisi dei dati e dell'elaborazione statistica;
- n. 1 coordinatore del servizio con esperienza almeno decennale nella gestione di progetti complessi per le Pubbliche Amministrazioni.

In ogni caso, all'interno del gruppo di lavoro, l'impegno lavorativo delle risorse con esperienza almeno quinquennale non potrà essere inferiore al 50% del totale delle giornate/uomo complessivamente offerte per la prestazione del servizio.

I componenti l'intero gruppo di lavoro dovranno conoscere gli applicativi del pacchetto *Office*; inoltre dovranno possedere capacità informatiche ed esperienza nell'utilizzo della posta elettronica e posta elettronica certificata.

L'affidatario del servizio dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per tutta la durata del servizio.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo né nelle qualifiche professionali indicate, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante in presenza di giustificate cause.

4. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'operatore economico aggiudicatario assicura gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, che saranno provvisti della necessaria qualifica.

5. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANODOPERA

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale utilizzato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare scrupolosamente la normativa vigente a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento a quella previdenziale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario è obbligato a garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento del servizio anche per le attività da svolgersi nei locali dell'Amministrazione procedente, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare la pertinente normativa primaria e secondaria vigente in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale



addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti impiegati per l'esecuzione del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il servizio.

6. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016, a favore dell'operatore economico che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di cui al disciplinare di gara ed ai relativi allegati, che fanno parte integrante del presente capitolato.

7. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata di dodici mesi a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo del controllo di regolarità amministrativa e contabile espletato dai competenti Uffici ai sensi dell'art. 5 e ss. del D. Lgs. n. 123/2011 sul decreto di approvazione del contratto. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi del disposto dell'articolo 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 per una durata non superiore ai dodici mesi e per un importo non superiore al corrispettivo aggiudicato. Tale facoltà potrà essere esercitata in assenza di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi assunti da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, permanendo la capacità tecnica ed economica dello stesso.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, di modificare la durata del contratto, attraverso una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, può imporre all'aggiudicatario dell'appalto l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'importo a base di gara relativo alla prestazione del servizio descritto nel precedente art. 2 è pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), oltre IVA nella misura di legge, senza possibilità di offerte in aumento.

L'affidamento dei servizi oggetto della gara e, quindi, la stipula del relativo contratto con l'operatore economico affidatario è subordinata all'assegnazione delle risorse, per l'esercizio finanziario 2017, sul capitolo 3783 "Fondo nazionale per le politiche migratorie" dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul quale graveranno tutte le spese.



L'importo offerto dall'aggiudicatario – uguale o inferiore al corrispettivo sopra indicato – resterà invariato per tutta la durata del servizio.

9. RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

Le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, attuativo dell'art. 73, comma 4 del Codice, sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

10. SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 107 del Codice, ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, l'Amministrazione dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, fermo restando la scadenza contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto nel termine di 15 giorni. In caso di inadempimento l'Amministrazione può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo art. 15.

11. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto avverrà una volta completati i necessari adempimenti e le prescritte verifiche, nonché secondo i termini stabiliti, in particolare, ai commi 8 e seguenti dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

La stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario avverrà in forma pubblica amministrativa, previa acquisizione della documentazione e delle certificazioni previste dal bando di gara, dal presente capitolato e dalla normativa vigente con particolare riferimento alla documentazione antimafia.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti sopra indicati, sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. Per effetto di tale inadempienza, l'Amministrazione procedente avrà la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Tutte le spese legate alla stipula del contratto, comprensive dell'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.

12. PENALITA' E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Ove si verificano mancate o inesatte esecuzioni del servizio oggetto del contratto, rilevate in sede di attività di controllo o di monitoraggio, ovvero in caso di mancato rispetto delle direttive e delle prescrizioni dell'Amministrazione, quest'ultima inviterà, in forma scritta, l'affidatario a conformarsi, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Decorso tale termine, qualora l'affidatario non abbia provveduto a conformarsi a quanto prescritto, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali a carico dell'affidatario:



Tipo inadempienza	Penale	Numero di inadempienze soggetto a raddoppio di penale	Massimo di inadempienze consentito
Rilevanti difformità rispetto alle specifiche tecniche proposte in sede di offerta e previste nel capitolato	€ 2.000,00 ad evento	maggiori di 2	4
Parziale realizzazione di un prodotto/attività	€ 4.000,00 ad evento	maggiori di 2	4
Ingiustificato ritardo nella realizzazione di un'attività/prodotto previsti	0,1% del corrispettivo contrattuale, al netto dell'IVA, per ogni giorno lavorativo di ritardo.	maggiore di 1	4

L'aggiudicatario può presentare le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Se l'Amministrazione ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, applica le penali sopra indicate.

Superato il limite massimo di inadempienze consentito, quantificato nella tabella soprastante in relazione a ciascuna fattispecie, è in facoltà del Ministero procedere, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, alla risoluzione di diritto del contratto, salvo comunque ogni diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

L'Amministrazione ha altresì facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.: nei casi di:

- applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale, al netto dell'IVA;
- applicazione di un numero di penali superiore al massimo consentito come indicato nella tabella soprastante;
- dolo o colpa grave nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- arbitraria sospensione e/o interruzione del servizio da parte dell'affidatario;
- mancato adempimento agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza dei propri lavoratori;
- cessazione dell'azienda o di ramo di azienda, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- cessione di contratto;
- subappalto non autorizzato;
- violazione degli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- sopravvenuta carenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto;
- mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del "Patto di Integrità", di cui all'art.1, comma 17 della L. n.190/2012.



Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

13. SUBAPPALTO

Data la natura e i tempi di esecuzione dell'intervento, il ricorso a subappalto è escluso.

14. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. anche in relazione ad eventuali subappaltatori.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a cadenza bimestrale posticipata, dietro presentazione di apposita documentazione – da redigersi secondo modulistica predisposta dall'amministrazione – contenente lo stato di avanzamento del servizio (SAL) nel periodo di riferimento.

Successivamente alla comunicazione da parte dell'amministrazione della regolare esecuzione del servizio, ovvero decorsi trenta (30) giorni dall'invio della documentazione di cui al comma precedente, senza che sia stata eccepita alcuna irregolarità nella esecuzione del servizio, l'affidatario potrà emettere regolare fattura elettronica. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa e previa verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

In caso di raggruppamenti o Consorzi, i pagamento saranno effettuati esclusivamente a favore del capogruppo, restando del tutto estranea l'Amministrazione ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il Raggruppamento.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1454 del codice civile e dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, può procedere alla risoluzione espressa del contratto nel caso di sospensione del servizio senza giustificato motivo;

Nell'ipotesi sopra indicata, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 15%, su base annuale, del valore dell'importo mensile dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario. In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L.136/2010, il mancato



utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Amministrazione procede altresì alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'Amministrazione può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del D. Lgs. 50/2016

16. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario non dia corso alla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, l'Amministrazione ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del contratto, sono a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

17. RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del D.lgs n. 50/2016.

Inoltre, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, la stessa Amministrazione potrà recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC.

In tale ipotesi, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

18. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co.8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'aggiudicatario si impegna a rispettare



puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo, della L. 136/2010, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'aggiudicatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione.

L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7109790051 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

20. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione aggiudicatrice.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di



segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione aggiudicatrice.

Con l'invio delle offerte i concorrenti esprimono il loro consenso al suindicato trattamento.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni tecniche ed amministrative, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle Amministrazioni e/o da soggetti terzi, sulle attività oggetto del servizio.

21. PROPRIETA' DEI PRODOTTI, DEGLI ELABORATI E DEI DATI

Tutti i prodotti realizzati nell'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 2 sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione procedente, la quale si riserva di cedere ad altre amministrazioni pubbliche, a titolo gratuito, il diritto di utilizzo dei prodotti stessi sia per attività successive che per la realizzazione di altro materiale informativo. L'esercizio di tale diritto non dovrà comportare oneri per gli utilizzatori e per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

22. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del contratto, non risolubili previo tentativo di componimento bonario, saranno devolute all'autorità giurisdizionale competente.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

Roma, data della firma digitale

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Tatiana Esposito

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.